



COMUNE DI LODE'

Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68 del 29 Settembre 2021

OGGETTO:

INCARICO LEGALE ESTERNO MEDIANTE CONVENZIONE, ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CANU ANTONELLA - Sindaco	Sì
2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco	Sì
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore	Sì
4. FARRIS PINO - Assessore	Sì
5. CANU GIOVANNI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. MARIO MATTU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 77 del 29.09.2021 con oggetto “INCARICO LEGALE ESTERNO MEDIANTE CONVENZIONE, ATTO DI INDIRIZZO”;

PREMESSO:

- **CHE** questa amministrazione comunale al fine di assicurare la difesa degli interessi e diritti dell’Ente intende conferire un incarico legale a un professionista esterno;
- **CHE**, considerata la necessità di approfondire aspetti legati relativi ad alcuni procedimenti comunali, si rende opportuno al fine di adottare una soluzione organizzativa che assolvere sia al criterio dell’economicità che a quello dell’efficienza, affidare ad un professionista esterno individuato in via fiduciaria conferito “ad hoc” con un contratto d’opera professionale mediante convenzione di incarico del patrocinio legale dell’Ente per la richiesta di un parere legale;

CONSIDERATO che le attività professionali da assicurare nell’ambito della convenzione di che trattasi dovranno riferirsi ai pareri richiesti dal Sindaco in rappresentanza dell’ente e dall’amministrazione comunale;

RITENUTO che nell’oggetto dell’incarico di cui trattasi dovrà essere ricompreso il rilascio di pareri, scritti e orali, con i riferimenti normativi e giurisprudenziali;

ATTESO che mediante conferimento di incarico legale esterno viene garantito il principio di prevedibilità dei costi legali, in modo che siano valutati ex ante i costi;

DATO ATTO che resta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Ente di conferire l’incarico di patrocinio ad altro legale esterno che venisse individuato nelle ipotesi di vertenze particolarmente complesse, o di azioni di giudizio innanzi alle Magistrature Superiori – Consiglio di Stato, Cassazione - o per assicurare la continuità di un altro patrocinio affidato in un precedente grado di giudizio o anche per ragioni di opportunità;

PRESO ATTO:

CHE il giudice comunitario interviene sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 avente ad oggetto la questione pregiudiziale sollevata dalla “Cour constitutionnelle” del Belgio, in merito alla possibile violazione dei principi comunitari per la mancata inclusione tra i servizi rilevanti per la direttiva appalti di determinati servizi legali. La Corte di giustizia chiarisce che l’art. 10, lett. d), i) e ii), della Dir. n. 2014/24 non esclude dal proprio ambito di applicazione tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un’amministrazione aggiudicatrice, “*ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento*”.

CHE secondo il giudice comunitario “*simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*”. Il giudice giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che “*da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare*”. Inoltre la recente pronuncia evidenzia come “*la riservatezza del rapporto*

tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni". Conseguentemente la questione sollevata dalla Corte costituzionale del Belgio viene rigettata in quanto "alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva". La presa di posizione del giudice comunitario appare tranchant. La natura fiduciaria e la riservatezza non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione dalla direttiva sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che il contratto di conferimento di un incarico legale, non predeterminabile nei suoi aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione, era stato escluso dall'applicazione della disciplina degli appalti, in quanto rientrante nel contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2230 Cod. civ. Il D.Lgs. n. 50/2016 - in attuazione della direttiva 2014/24 prima richiamata - all'art. 17, comma 1 specifica che "*Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; [...]*";

VISTO che la riconducibilità del patrocinio legale agli appalti di servizi sono esclusi dall'ambito di applicazione del Codice comporta il rispetto dei principi generali esplicitati nell'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le linee guida 12 del 2018 dell'ANAC, che confermano come l'incarico legale affidato per un'esigenza puntuale ed episodica costituisca un contratto d'opera intellettuale e non un appalto;

VISTO il parere del Consiglio di Stato 2017/2018 l'individuazione dell'incarico legale si concreta – anche in mancanza di un confronto comparativo tra più legali – nell'acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire e nella verifica che non vi siano incompatibilità;

VISTI :

- L'art. 19 quaterdecies, co. 3, del D.L. 16.10.2017 n. 148, conv. L. 4.12.2017 n. 172 stabilisce che la pubblica amministrazione "garantisce il principio dell'equo compenso", nel rapporto con la generalità dei professionisti: il che, evidentemente, significa che deve farne applicazione;
- L'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 stabilisce che l'equo compenso è quello "conforme" ai parametri. Se si è dentro ai parametri, in altre parole, il compenso deve ritenersi non iniquo. E comunque sotto ai limiti non si può andare: il D.M 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal D.M 8.3.2018 n. 37, disciplina i parametri prevedendo in particolare l'inderogabilità dei minimi;

VISTO pertanto il D.M 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal D.M 8.3.2018 n. 37, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione della pratica forense;

VISTO il c.v. professionale dell'Avv.to Gianfranco Mattana – C.F. MTTGFR69S09F979Q – P. IVA 01058210913 – con sede legale in Nuoro;

RITENUTO necessario conferire un incarico legale esterno all'Avv.to Gianfranco Mattana mediante convenzione per patrocinio legale dell'ente relativamente alla richiesta di un parere legale in forma scritta per un importo massimo di € 5.000 oltre l'IVA e Cassa Previdenza e salvo le eventuali spese vive della procedura (contributi unificati, marche da bollo, diritti di cancelleria, ecc.), demandando ai competenti uffici comunali la richiesta del preventivo di spesa e l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

VISTO la convenzione per patrocinio legale dell'ente relativamente alla richiesta di parere legale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dare atto di indirizzo al Responsabile del I Servizio Affari Istituzionali al fine dell'adozione della determinazione di individuazione dell'incarico legale esterno all'Avv.to Gianfranco Mattana mediante convenzione per patrocinio legale dell'ente relativamente alla richiesta di parere scritto a seguito della convenzione stipulata;

PRESO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo, il presente provvedimento non necessita dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali ” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 15 giugno 2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 30 novembre 2001, entrambe esecutive ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTE le linee guida ANAC in consultazione;

VISTO il parere del consiglio Nazionale Forense del 21.12.2017;

VISTO il parere del Consiglio di Stato Commissione Speciale del 3.08.2018 n.2017;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;

DI APPROVARE la convenzione per patrocinio legale dell'ente relativamente alla richiesta di un parere legale scritto allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DI CONFERIRE un incarico legale esterno all'Avv.to Gianfranco Mattana mediante convenzione per patrocinio legale dell'ente relativamente alla richiesta di un parere legale in forma scritta per un importo massimo di € 5.000 oltre l'IVA e Cassa Previdenza e salvo le eventuali spese vive della procedura (contributi

unificati, marche da bollo, diritti di cancelleria, ecc.), demandando ai competenti uffici comunali la richiesta del preventivo di spesa e l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

DI STABILIRE che l'attività professionale da assicurare nell'ambito della convenzione di che trattasi dovrà riferirsi alla richiesta di un parere legale;

DI DARE ATTO di indirizzo al Responsabile del I Servizio Affari Istituzionali al fine dell'adozione della determinazione di individuazione dell'incarico legale esterno all'Avv.to Gianfranco Mattana mediante convenzione per patrocinio legale dell'ente relativamente al parere e a seguito della convenzione stipulata;

DI RENDERE per alzata di mano, anch'essa ad esito favorevole ed unanime, la presente deliberazione eseguibile per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell'art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Dott.ssa Antonella Canu

Il Segretario Comunale

Dott. Mario Mattu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mario Mattu attesta che in data **08.10.2021** si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.

Lodè, 08.10.2021

Il Segretario Comunale

Dott. Mario Mattu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **09.10.2021**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale

Dott. Mario Mattu